



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Torricella-Taverne, 3 febbraio 2020

Messaggio municipale

No. 128-2020

che accompagna la modifica dell'art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Torricella-Taverne

| | |
|---|------------------------|
| RM. No. | 5455/2020 |
| Data | 3 febbraio 2020 |
| Dicastero | Amministrazione |
| Per esame alla Commissione della gestione e alla Commissione delle Petizioni | |

Onorevole signora Presidente,
onorevoli signore e signori Consiglieri comunali,

nell'ambito della revisione dell'organo di controllo esterno unitamente a verifiche interne dell'amministrazione comunale, siamo a proporre con il presente messaggio la modifica dell'art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni. Attualmente lo stesso fissa la forchetta minima da CHF 1.00 a CHF 2.00 per m³ di acqua, ma a seguito della riduzione tariffale in vigore a partire dal 2019 (da CHF 1.00 a CHF 0.65 per m³) si rende ora necessario l'adeguamento formale dell'articolo di cui sopra.

Art. 36 Tassa d'uso

³La tassa consiste in un importo variabile tra **Fr. 0.50** e Fr. 2.-- per m³ di acqua potabile o industriale consumata e un importo calcolato sullo 0.30‰ sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione. La tassa non può comunque essere inferiore a Fr. 50.--.

Tutto ciò considerato, il Municipio chiede al Consiglio comunale di

risolvere:

- È approvata la modifica dell'art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Torricella-Taverne;**
- La modifica entrerà in vigore il 1. gennaio 2020, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Tullio Crivelli

Domenico Barletta



Allegato: estratto art. 36 cpv. 3 del Regolamento comunale delle canalizzazioni del Comune di Torricella-Taverne



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 36 Tassa d'uso

«L'esercizio delle canalizzazioni e degli impianti di depurazione è finanziato da una tassa d'uso prelevata annualmente dal Comune conformemente all'art. 110 LALIA.

»La tassa è fissata mediante ordinanza del Municipio sulla base dei risultati d'esercizio previsti.

»La tassa consiste in un importo variabile tra Fr. 1.-- e Fr. 2.-- per m³ di acqua potabile o industriale consumata e un importo calcolato sullo 0.3‰ sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione. La tassa non può comunque essere inferiore a Fr. 50.--.

»Per i fondi aperti e i manufatti allacciati, quali posteggi e piazzali e per tutti i casi in cui la quantità d'acqua consumata non è definibile, la tassa è calcolata sull'importo calcolato sullo 0.3‰ sul valore di stima dell'elemento allacciato alla canalizzazione, ritenuto un minimo di Fr. 100.--.

»Per stabilire i quantitativi d'acqua consumata valgono i dati rilevati dalla lettura dei contatori dell'Azienda acqua potabile installati negli edifici. Per gli stabili privi di contatore, il Municipio si riserva di farli installare (a spese del Comune).

»Fa stato il consumo di acqua dell'anno precedente, eccetto per i casi di nuove costruzioni per le quali il conteggio avviene sulla base del primo consumo accertato.

»La tassa è dovuta dal proprietario dell'elemento allacciato e/o dal titolare di diritti reali limitati.

»In caso di allacciamento alla canalizzazione nel corso dell'anno, la tassa è dovuta "pro rata temporis".

»L'ordinanza di cui al punto 2 prescrive le modalità d'incasso.

Art. 37 Tassa di allacciamento provvisorio - immissione di acque provenienti dai cantieri

»Tutte le acque di rifiuto provenienti dai cantieri sono soggette, di regola, all'obbligo dell'allacciamento al collettore pubblico.

»L'immissione delle acque luride dei cantieri nel collettore pubblico è soggetta al pagamento, una tantum, di una tassa d'allacciamento e d'uso fissate in base all'entità dell'opera tenendo conto del carico idraulico.

»L'ammontare della tassa unica d'allacciamento e d'uso è stabilita di volta in volta dal Municipio, ritenuto un minimo di Fr. 100.- e un massimo di Fr. 1'500.-.

Art. 38 Esecutività dei contributi e tasse

La decisione di imposizione dei contributi e tasse, cresciuta in giudicato, è parificata a sentenza ai fini della LEF.

Art. 39 Interessi di mora

Sui contributi di costruzione, nonché sulle tasse d'allacciamento e d'uso scadute, è dovuto un interesse di mora del 5%.